

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

**COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

(RG n. 2388/2023 – dott. Luigi Bettini – udienza 28.3.2024)

Per l'ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE (di seguito INFN) con sede legale in Frascati, via Enrico Fermi 54 (C.F. 84001850589), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente - come da procura in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, terzo e quarto alinea, cod. proc. civ. - dagli avv.ti Ettore Ronconi (C.F. RNCTTR66P15H501E) ed Eleonora Bovo (C.F. BVOLNR67D57H501V) dipendenti di detto Istituto, elettivamente domiciliato presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso dell'Amministrazione Centrale dell'INFN, in Frascati (RM), via E. Fermi, 54. Per le comunicazioni di Segreteria si indicano i seguenti recapiti di telefax: 06/9417007 e di PEC: [ettore.ronconi@pec.infn.it](mailto:ettore.ronconi@pec.infn.it) ed [eleonora.bovo@pec.infn.it](mailto:eleonora.bovo@pec.infn.it).

Contro PAOLO GIACOMELLI rappresentato e difeso dall'avv. SANINO MARIO, dall'avv. CORAGGIO LORENZO e dall'avv. VIOLA FABRIZIO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SANINO MARIO.

\*\*\*

Con ricorso in riassunzione ex art. 414 c.p.c., iscritto a ruolo di codesto Tribunale il 21.11.2023 e notificato all'indirizzo istituzionale di P.E.C. dell'INFN il 14.12.2023 (**All. 1**), il dott. PAOLO GIACOMELLI adiva codesto Tribunale, nella funzione del Giudice del lavoro, al fine di vedersi accolte le seguenti conclusioni:

*A – IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del Dott. Paolo Giacomelli, previa eventuale annullamento e disapplicazione dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono e/o previa riapertura della procedura ai fini di una nuova valutazione, ad essere inserito in posizione utile nella graduatoria di merito della procedura selettiva di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale INFN tra i primi 50 vincitori e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione:*

*i) a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I Livello presso l'INFN;*

*ii) in via gradata, a nominare lo stesso dirigente di Ricerca di I livello presso l'INFN, previa convocazione dalla Commissione e nuova valutazione;*

*iii) in via ulteriormente gradata, a riattivare la procedura ai fini di una nuova valutazione del ricorrente.*

*B – IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E DICHIARARE, la nullità dell'intera procedura e, per l'effetto, condannare l'amministrazione a bandirne una nuova.*

*C – CONDANNARE, alla luce dell'evidente illegittimità dell'operato dell'Amministrazione convenuta, al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa.*

Il dott. Giacomelli premette innanzitutto di aver promosso dinanzi il TAR del Lazio un ricorso per l'annullamento dell'atto dell'INFN di approvazione della graduatoria di merito della procedura selettiva per soli titoli di cui al bando n. 23375/2021 per 25 posti (poi incrementati in 50) di dirigente di Ricerca di I livello professionale, nella parte in cui il nominativo del ricorrente non è stato collocato tra i primi 50 vincitori, nonché di tutti i verbali e, in via gradata, dello stesso bando di concorso.

Con sentenza n. 12866 del 31 luglio 2023 il TAR del Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo la stessa al giudice ordinario nella sua veste di giudice del lavoro, salvi gli effetti e le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, c.p.a. in ordine alla *traslatio iudici*.

Con il ricorso promosso innanzi codesto Tribunale ai sensi della riferita disciplina processuale il ricorrente ha riassunto detto giudizio, spiegando di aver partecipato alla procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, di cui al bando n. 23375 del 2 luglio 2021.

La *lex specialis* prevedeva in particolare la ripartizione del punteggio massimo complessivo di 200 punti attribuibile a ciascun candidato per i titoli nel modo che segue:

a) attività scientifica: 90/200;

b) attività di coordinamento: 60/200;

c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza:10/200;

d) pubblicazioni, lavori di stampa, progetti ed elaborati tecnici, in numero non superiore a 10: 40/200.

All'esito della pubblicazione della graduatoria approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo INFN n. 16417 del 27 settembre 2022, il ricorrente apprendeva di aver riportato nella valutazione dei titoli il punteggio complessivo di 176 e di essere stato quindi collocato in graduatoria al posto n. 55, cioè a dire tra i non vincitori.

Avverso tale determinazione oppone i seguenti motivi di diritto:

I – SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO E DELLA DELIBERAZIONE INFN N. 15723 DEL 22 DICEMBRE 2020 CON CUI È STATO ADOTTATO IL DISCIPLINARE RECANTE LE NORME SUI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E SULLE PROGRESSIONI DI CARRIERA ALL'INTERNO DEI PROFILI DI RICERCATORE E TECNOLOGO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994, DELL'ART. 97 COST. NONCHE' DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Il ricorrente lamenta la genericità dei punteggi e dei criteri dettati dal bando e non precisati neppure dalla Commissione *“in maniera tale da fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per i singoli titoli”*. Prosegue sostenendo che: *“L'Amministrazione, di contro, avrebbe dovuto prevedere già nello stesso bando di concorso specifici criteri di valutazione e i criteri di attribuzione dei punteggi o, quantomeno, tale specificazione sarebbe dovuta essere fatta dalla Commissione giudicatrice, in maniera tale – come detto – da fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per i singoli titoli”*.

II – SULLA CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DEL PROCEDIMENTO POSTO IN ESSERE DALLA COMMISSIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 487/1994 E VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..

Il ricorrente osserva criticamente che la Commissione, omettendo di precisare i criteri definiti nel bando e di predisporre griglie nelle quali valutare la documentazione presentata dai singoli candidati, ha violato le minime garanzie di trasparenza del giudizio che consentano la valutazione dei candidati in modo omogeneo.

III – SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO INFN N. 15938 DEL 27 MAGGIO 2021, POI INCREMENTATO NELLE POSIZIONI DELLA RELATIVA PROCEDURA SELETTIVA N. 23375/2021 CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16312 DEL 27 MAGGIO 2022; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE INFN N. 15723 DEL 22 DICEMBRE 2020; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90 PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CONCRETA UTILIZZAZIONE DEI CRITERI.

In tale motivo il ricorrente riferisce di asserite macroscopiche inesattezze ed errori in cui sarebbe incorsa la Commissione all'atto dell'attribuzione dei relativi punteggi e, confrontando

i punteggi ricevuti con quelli assegnati ad altri candidati, afferma che in assenza di detti errori egli avrebbe sicuramente ottenuto punteggi più elevati e raggiunto una posizione di gran lunga superiore a quella assegnata all'ultimo dei vincitori.

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, come in epigrafe difeso, rappresentato e domiciliato, per contestare in toto le avverse pretese siccome infondate in fatto e in diritto.

#### FATTO

**1. Natura ed organizzazione dell'INFN, Amministrazione datoriale** - L'INFN è un ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, ricompreso nel VI° elenco degli enti di cui all'allegato 1 della L. 70/75, contenente *“Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”*.

L'Istituto è organizzato secondo le norme previste dal proprio Statuto pubblicato sul sito internet del MUR ed è articolato sul territorio in quattro Laboratori Nazionali (Frascati, Legnaro, Gran Sasso e Sud) e venti Sezioni, allocate principalmente presso i Dipartimenti di Fisica delle maggiori Università italiane, fra le quali l'Alma Mater di Bologna, oltre tre Centri Nazionali (CNAF, TIFPA e GGI).

Al rapporto di lavoro del personale a tempo determinato e indeterminato dell'INFN si applica la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, contenente *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, nonché la normativa collettiva relativa al comparto Istruzione e Ricerca, come previsto dall'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il quadriennio 2019-2021. Quella ultima approvata è contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 18 gennaio 2024 relativo al periodo 2019-2021 e pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 8 alla G.U. Serie Generale n.32 del 08-02-2024.

L'ordinamento del personale dell'INFN è attualmente articolato in 8 profili professionali, riportati nell'allegato n. 1 al DPR 12 febbraio 1991, n. 171, contenente *“Recepimento delle norme risultanti dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989 n. 168”*. Per quanto interessa il presente contenzioso, il profilo professionale di Ricercatore è previsto dall'All. 1 al riferito Decreto che ne individua altresì differenti livelli: Dirigente Ricercatore di primo livello; Primo Ricercatore di secondo livello; Ricercatore di terzo livello. Tale profilo si

caratterizza per la specificità del suo contenuto professionale finalizzato all'attività di ricerca. L'accesso a detti livelli avviene tramite concorso, tuttavia la contrattazione collettiva (art. 15, commi 5 e 6 del CCNL del 7.4.2006) ha previsto per l'accesso ai primi due livelli anche la possibilità di indire apposite procedure selettive finalizzate all'accertamento del merito scientifico, come quella oggetto dell'odierno contenzioso e che il Tar del Lazio, secondo i principi formulati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 8985 dell'11 aprile 2018, ha ritenuto di devolvere alla giurisdizione del giudice ordinario.

**2. Il ricorrente** – Il dott. Giacomelli è stato assunto a tempo indeterminato presso l'INFN a decorrere dal 1.7.1997 ed è attualmente inquadrato nel profilo di Primo Ricercatore. Presta servizio presso la sezione di Bologna dell'INFN.

**3. La procedura selettiva per l'accesso a profilo di Dirigente di Ricerca di I livello.**

Con bando n. 23375 del 2 luglio 2021 (**All. 2**) il Presidente dell'INFN ha avviato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione relativo al quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto in data 7 aprile 2006, una procedura selettiva, per soli titoli, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale per attività di ricerca di interesse dell'INFN.

Il bando riferiva all'art. 1 che: *“Per l'accesso al suddetto profilo, in relazione all'attività prevista, si richiede una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell'INFN. L'accertamento del possesso della predetta capacità è demandato al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5 sulla base dei titoli presentati.”*

L'art. 6 stabiliva che la Commissione avrebbe avuto a disposizione per la valutazione dei titoli complessivamente 200 punti distribuiti nel modo che segue:

Titoli valutabili	Attività di Ricerca sperimentale	Attività di Ricerca teorica
a) attività scientifica	90/200	90/200
b) attività di coordinamento	60/200	40/200
c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	10/200	10/200
d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborate tecnici, in numero non superiore a 10, come definiti all'art. 3 del presente bando	40/200	60/200

Il medesimo bando riferiva che la Commissione avrebbe tenuto conto, per la valutazione dei titoli, *“del seguente criterio generale: le esperienze professionali, gli incarichi di responsabilità, i risultati conseguiti nei settori definiti nel bando e ogni altra competenza o attività sono*

*valutati in relazione alla rilevanza scientifica e programmatica, alla consistenza e continuità temporale, nonché al contributo al funzionamento delle strutture organizzative dell'Ente" e avrebbe utilizzato per la valutazione di ciascuno dei singoli titoli i seguenti criteri:*

*a) per l'Attività scientifica:*

- rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dall'art. 1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;
- grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali attinenti ai settori definiti dall'art. 1 del presente bando;
- rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, nei settori definiti dall'art. 1, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;
- consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;
- grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l'attività personale nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando.

*b) per l'Attività di coordinamento:*

Grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
- coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
- organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione.

*c) per l'Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza.*

Rilevanza e numero di:

- progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;
- responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;

- seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;
- responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;
- attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente.

d) per le *Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve "prodotti")*:

- congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;
- apporto individuale nei prodotti presentati;
- originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.

L'art. 7 del bando disponeva che: *"La valutazione dei titoli sarà effettuata mediante la formulazione di un voto per ciascuno dei quattro titoli valutabili, assegnato collegialmente dalla Commissione"* e stabiliva che *"La Commissione esaminatrice, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del vigente "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo", potrà effettuare la valutazione dei titoli tenendo conto che "il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione eccellente di una sola parte dei criteri relativi."*

Nel termine previsto dal bando, il ricorrente presentava la propria domanda di partecipazione cui allegava, tra gli altri documenti, il proprio curriculum (**All. 3 e 3a**).

Con disposizione n. 23897 del 10 dicembre 2021 (**All. 4**), il Presidente dell'INFN nominava la Commissione esaminatrice, composta da un Presidente e sei componenti.

La Commissione avviava i propri lavori il 2 febbraio 2022 e, come risulta dal verbale di detta riunione (**All. 5**), preso atto di avere a disposizione 200 punti complessivi, stabiliva di dar seguito alla loro attribuzione sulla base dei medesimi criteri definiti nel bando stesso.

In modo coerente con l'art. 8 del bando, la Commissione ribadiva quindi che avrebbe redatto *"un'unica graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni finali ottenute dai candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio di almeno 140/200 punti."*

Nella seconda riunione la Commissione accertava il possesso da parte di tutti i candidati del requisito di cui all'art. 1, comma 2 del bando. Dalla terza riunione avviava le attività di verifica della documentazione curriculare prodotta da ciascun candidato che proseguiva nelle

successive sedute. I titoli del ricorrente venivano esaminati nel corso della riunione tenutasi il 14 luglio 2022 (VIII verbale – **AII.6**) con attribuzione dei seguenti punteggi:

Nominativo	A Attività scientifica	B Attività di coordinamento	C Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza	D Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici	Totale punteggio titoli
Giacomelli Paolo	81	51	6	38	176

La Commissione concludeva i propri lavori il 21 settembre 2022 (XI verbale, **AII.7**), definendo la graduatoria di merito nella quale l'odierno ricorrente si collocava alla posizione n. 55.

Nel frattempo, con deliberazione n. 16312 del 27 maggio 2022 (**AII. 8**), il Consiglio Direttivo dell'INFN disponeva l'incremento da n. 25 a n. 50 posizioni per la procedura oggetto del presente contenzioso, i cui esiti venivano approvati con deliberazione n. 16417 del 27 settembre 2022 (**AII. 9**).

Illustrata la sequenza degli atti e provvedimenti adottati dall'INFN con riferimento alla procedura di cui è causa, si ritiene che le censure sollevate dal ricorrente debbano essere contestate per i seguenti motivi

#### IN DIRITTO

I – *Sulla legittimità del bando e dell'operato della Commissione.* Nel primo e secondo motivo di impugnativa il ricorrente lamenta nella sostanza un bando formulato *“in termini generici, generali o astratti”*, i cui criteri sono stati *“pedissequamente”* recepiti dalla Commissione *“senza specificare alcun sottocriterio”*, rendendo così *“non ... assolutamente agevole comprendere quali titoli del ricorrente siano stati ritenuti dalla Commissione non meritevoli di un punteggio superiore e quali titoli posseduti da altri candidati siano stati, invece, ritenuti “particolarmente originali” e di “valore internazionale”, e violando altresì “le minime garanzie di trasparenza del giudizio che consentano la valutazione dei candidati in modo omogeneo”*. Richiama quindi a conferma delle proprie tesi difensive una sentenza del Tar Lazio (n. 10244/2023) che *“in un caso del tutto simile”* ha annullato gli atti dell'INFN.

Le censure sollevate si ritiene debbano essere fermamente contestate per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, la semplice lettura del bando sconfessa la tesi di una sua genericità, generalità ed astrattezza, bastando ricordare di seguito i titoli oggetto di valutazione e i relativi criteri stabiliti per ciascuno di essi dal bando:



a) il titolo costituito dalla *“Attività scientifica”* sarebbe stato valutato tenendo conto dei seguenti criteri:

- rilevanza, consistenza, originalità, continuità temporale e grado di aggiornamento dell'attività di ricerca nei settori definiti dall'art. 1 del presente bando di concorso, anche in riferimento ai contributi personali in collaborazioni nazionali ed internazionali;
- grado di rilevanza e numero di partecipazioni come relatrice o relatore a convegni scientifici nazionali e internazionali attinenti ai settori definiti dall'art. 1 del presente bando;
- rilevanza dei contratti e/o incarichi di ricerca presso atenei e istituti di ricerca nazionali o internazionali, nei settori definiti dall'art. 1, in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;
- consistenza e rilevanza di finanziamenti ottenuti come responsabile di progetti di ricerca in bandi competitivi nazionali o internazionali che prevedano la revisione tra pari;
- grado di rilevanza e numero di premi o riconoscimenti per l'attività personale nei settori definiti dall'art. 1 e in relazione al livello professionale oggetto del presente bando;

b) il titolo costituito dalla *“Attività di coordinamento”* sarebbe stato valutato tenendo conto del Grado di rilevanza, numero e/o durata di:

- incarichi di responsabilità o coordinamento scientifico o gestionale in collaborazioni, gruppi, strutture o progetti di ricerca nazionali o internazionali;
- ruoli di servizio ricoperti in Enti e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali;
- incarichi in comitati di indirizzo scientifico o tecnologico e attività di valutazione di progetti nazionali e internazionali;
- coordinamento o partecipazione a comitati editoriali di riviste o attività di revisore di articoli per riviste scientifiche di livello internazionale;
- organizzazioni di congressi scientifici o tecnologici o scuole avanzate come coordinatore del comitato locale o componente del comitato internazionale o come responsabile di una sessione;

c) il titolo costituito dalla *“Attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza”* sarebbe stato valutato tenendo conto della Rilevanza e numero di:

- progetti e risultati nell'ambito del trasferimento tecnologico;
- responsabilità nell'organizzazione di eventi di comunicazione della scienza;
- seminari, lezioni, articoli, video e prodotti diversi di comunicazione della scienza, singoli o nell'ambito di manifestazioni più ampie;

- responsabilità di attività di formazione o aggiornamento professionale;
- attività di valorizzazione e trasferimento delle conoscenze in collaborazione con le università consistenti con la missione dell'Ente;

d) il titolo costituito dalle *“Pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici (in breve “prodotti”)*” sarebbe stato valutato tenendo conto dei seguenti criteri:

- congruenza di ciascun prodotto presentato con l'attività scientifica prevalente dichiarata dal candidato/a nella domanda;
- apporto individuale nei prodotti presentati;
- originalità, rilevanza e diffusione nella comunità scientifica di ciascun prodotto presentato.

La puntuale lettura dei criteri appena ricordati consente dunque di evidenziarne il carattere tutt'altro che generico o di massima, sottolineandone la loro idoneità a consentire una valutazione dei quattro singoli titoli indicati, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, così da giungere ad una valutazione globale della maturità scientifica complessivamente raggiunta da ciascun candidato.

Tale caratteristiche sono state recentemente confermate dal Consiglio di Stato che - annullando con una propria decisione (n. 1290/2024 – **All. 10**) la sentenza n. 10244/2023 del Tar Lazio richiamata nell'atto di ricorso e riferita ad una fattispecie procedimentale del tutto simile a quella oggetto dell'odierno contenzioso distinguendosi solo per il profilo professionale coinvolto - ha offerto una conclusione del tutto difforme dalle tesi difensive sostenute dal ricorrente. Il supremo organo di Giustizia Amministrativa ha ritenuto infatti che:

- dai verbali redatti dalla Commissione esaminatrice è risultato che quest'ultima abbia previsto i titoli valutabili in numero di quattro, ad essi riconnettendo il saggio massimo di punteggio attribuibile;
- la Commissione ha confermato, facendoli propri, tutti i numerosi e dettagliati criteri di massima individuati dal bando per la valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei punteggi,
- il bando non necessitava di specificare ulteriormente i titoli, avendo già la *lex specialis* introdotto criteri di valutazione sufficientemente precisi e dettagliati. *“Piuttosto, va osservato in senso contrario, è stata probabilmente la disciplina così dettagliata dei sub criteri di valutazione dei titoli, ad ingenerare il dubbio, puramente esegetico, che i quattro titoli non fossero, come in realtà erano, i titoli effettivamente da valutare, quanto invece delle macroaree all'interno delle quali situare i titoli soggetti a valutazione, il che evidentemente non era”.*

- Deve ritenersi del tutto rispettata la clausola del bando di concorso nella parte in cui prevede che *“la valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando e mediante la formulazione di distinti voti per ciascun titolo valutabile”*, afferendo il concetto giuridico di *“titolo valutabile”* non ai singoli prodotti formati dal candidato o alle singole esperienze pregresse dallo stesso maturate, bensì ai titoli complessivamente rappresentati da: attività pregressa; attività di coordinamento; attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza; attività editoriale.

- la Commissione ben poteva fare uso dell'attribuzione del voto in forma numerica ed *“è dunque ben possibile e legittimo che la Commissione esaminatrice attribuisca al titolo o all'elaborato un sintetico giudizio o, come nel caso all'esame, un voto numerico compreso all'interno di un range predeterminato, modulato sulla base delle ponderazioni discrezionali della Commissione stessa, effettuate utilizzando i criteri di massima da essa predeterminati, senza che sia ulteriormente necessaria l'attribuzione di un sub punteggio numerico per ciascun criterio di massima, fungendo piuttosto il sub criterio di valutazione come parametro per l'attribuzione del complessivo voto numerico”*.

Tali principi devono applicarsi anche alle attività compiute dalla Commissione esaminatrice incaricata della procedura oggetto dell'odierno contenzioso, confermandone la legittimità anche in tale sede. Questa, infatti, ha ripreso fedelmente i parametri logico-matematici descritti nel bando, facendone puntuale applicazione nelle conseguenti operazioni valutative e nell'assegnazione dei punteggi relativi ai titoli indicati nel bando.

In attuazione della *lex specialis* la Commissione ha dunque strutturato nel verbale dedicato alla valutazione dei titoli una tabella articolata, in relazione al punteggio, in quattro colonne corrispondenti proprio ai quattro titoli previsti nel bando per ciascuno dei candidati coinvolti nella valutazione.

Ciascuna colonna evidenziava un punteggio riferito ad uno specifico titolo che come noto esprime già in sé un giudizio.

La giurisprudenza amministrativa consolidata e recente, cui non può non rinviare anche il giudice ordinario, ha infatti affermato che: *“L'espressione del voto numerico, assegnato sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento delle prove, esprime e sintetizza in modo esauriente il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé stesso la motivazione del voto assegnato. Del resto, il voto numerico espresso dalla Commissione esaminatrice di un concorso pubblico costituisce pura*

*espressione della discrezionalità tecnica da sempre riconosciuta alle suddette Commissioni, in quanto esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale delle stesse, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti”* (T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 13/02/2023, n. 2446). Ha confermato e aggiunto la sentenza n. 515 del 12/01/2023 del medesimo T.A.R. Lazio sez. II – Roma: *“Il voto numerico attribuito dalla competente Commissione esaminatrice alle prove di un concorso pubblico è in grado di esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico - discrezionale espresso dalla Commissione stessa, contenendo in sé una sufficiente motivazione, idonea, oltre a soddisfare il principio di economicità amministrativa, a dare conto del grado di idoneità o inidoneità riscontrato senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, nonché ad assicurare la necessaria chiarezza e graduazione (a seconda del parametro numerico attribuito al candidato) delle valutazioni compiute nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato, sempreché siano stati puntualmente predeterminati dalla Commissione i criteri in base ai quali essa procederà alla valutazione delle prove”*.

La *lex specialis* della contestata procedura non prevedeva dunque alcun obbligo di evidenziare ulteriori specificazioni, se non quelle previste nel bando per ognuno dei quattro titoli previsti, con lo scopo di evitare il rischio non solo di parcellizzare irragionevolmente i criteri ma di condizionare negativamente un legittimo interesse dell'Istituto di voler accertare nella sua globalità la maturità scientifica di ogni candidato, secondo una prospettiva ritenuta dalla giurisprudenza del tutto legittima (v. Cons. di Stato sez. IV, 17/07/2002, n.3998). Precisa a tal fine il Consiglio di Stato, nella decisione n. 5878 del 16.8.2021: *“La suddivisione del punteggio numerico complessivo in sub-punteggi, pur essendo in teoria auspicabile, non è necessaria ai fini della legittimità dell'iter valutativo che si conclude con l'attribuzione di un voto numerico, nel caso in cui la commissione esaminatrice abbia potuto operare la valutazione sulla base di chiari e puntuali criteri di giudizio.”*

Deve essere quindi ricordato che quella contestata era una procedura selettiva, per soli titoli, volta ad individuare i profili apicali di un ente di ricerca caratterizzato da un'alta specificità settoriale. Come ricordato dal Consiglio di Stato, pronunciandosi in relazione ad un concorso bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - ente assoggettato alla medesima disciplina dell'INFN per quanto riguarda tra l'altro l'ordinamento del personale - il concorso *“espletato per la copertura di un posto di dirigente appartenente al livello apicale del personale di ricerca del Cnr, ricalca l'impostazione dei concorsi a cattedre universitari, i quali si contraddistinguono*

*per l'ampia discrezionalità riconosciuta alle commissioni giudicatrici chiamate a esprimere giudizi di valore di tipo comparativo, riguardanti essenzialmente la produzione scientifica e le capacità manageriale dei candidati, il cui vincitore è collegato all'aspetto qualitativo dell'attività svolta, piuttosto che al carattere quantitativo dei titoli, che vanno quindi valutati nel loro complesso.” (Consiglio di Stato sez. IV, 17/07/2002, n.3998).*

Sulla base di tali premesse è utile richiamare altresì la sentenza del T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 07/04/2021, n.4072 che, pronunciandosi sul concorso per la copertura di posti di professore universitario ordinario, ha rilevato, per quanto di interesse: *“il giudizio finale della Commissione non è frutto di un'addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l'attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando. Essi costituiscono solo linee - guida per la Commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica del candidato, che non va peraltro verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell'ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato, che l'organo collegiale, nella sua valutazione discrezionale, ritenga particolarmente significativo dell'attuale inidoneità del candidato. La valutazione specifica di tali titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.”* (nello stesso senso, T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 30/09/2021, n.2736).

Il livello di dettaglio fissato nel bando e applicato poi nei verbali della Commissione redatti nell'ambito della contestata procedura risulta dunque sufficiente ed idoneo ad assolvere non solo all'obbligo giuridico di trasparenza motivazionale ma anche al dovere sostanziale di comprensione dell'iter logico seguito dalla Commissione per l'assegnazione dei punteggi relativi a ciascuno dei quattro titoli previsto nel bando, dovendosi quindi respingere o ogni prospettazione attorea volta a censurare il comportamento procedimentale del datore di lavoro sotto i profili della correttezza e della buona fede.

*II. Sulla contestazione dei punteggi assegnati al ricorrente e ai controinteressati.*

Deve essere altresì contestato il tentativo esperito dal ricorrente laddove, non condividendo il giudizio espresso nei suoi confronti rispetto quello manifestato verso gli altri candidati ed espresso in forma di voto, intende far rivedere al giudice adito *in pejus* i punteggi assegnati al controinteressato ed *in melius* i punteggi che gli sono stati attribuiti.

Questa prospettazione difensiva deve ritenersi inammissibile ancor prima che infondata, risultando finalizzata a sollecitare al giudice un sindacato di merito sulle determinazioni conclusive della Commissione ed a sostituire il proprio giudizio a quello che alla Commissione spetta in via esclusiva. Nell'atto introduttivo del presente giudizio infatti il ricorrente, sostituendosi alla Commissione esaminatrice ed arrogandosi prerogative che spettano alla Commissione in via esclusiva, pone a comparazione i punteggi ottenuti, con quelli assegnati ad altri candidati prospettando un'operazione che la giurisprudenza ritiene indebita per tale tipologia concorsuale e per valutare le professionalità apicali. Nel ricorso si insiste infatti in una comparazione tra il numero di collaborazioni cui ha partecipato il ricorrente con quelle cui hanno fatto parte altri candidati presi a confronto; si paragona il numero dei lavori a stampa, il numero delle conferenze o degli inviti del ricorrente con quelli di altri candidati, dimenticando però i profili della qualità e rilevanza scientifica complessiva che soltanto la Commissione poteva esaminare ed ha esaminato, per giungere ad una valutazione globale della maturità scientifica e rilevanza professionale di ciascun candidato.

Come ritenuto dal Consiglio di Stato: *“si tratta con ogni evidenza di uno sconfinamento nel merito delle valutazioni ampiamente discrezionali della Commissione, che è del tutto inammissibile. Al riguardo è d'uopo richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, per il quale nelle procedure concorsuali la Commissione è titolare di un'ampia discrezionalità, oltre che in ordine all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, anche con riguardo alla valutazione dei titoli: conseguentemente, il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (cfr., ex multis, C.d.S., Sez V, 6 maggio 2015, n. 2269; id., 22 gennaio 2015, n. 284; id., 26 giugno 2014, n. 3229). D'altronde è regola generale (valevole anche nel settore dei concorsi a pubblici impieghi) quella per cui, fatto salvo il caso limite (qui non rinvenibile) dell'abnormità della scelta tecnica, sono inammissibili le censure che si sostanziano nel tentativo di sostituzione del punteggio attribuito dalla Commissione, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutorio al di fuori*

*dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a. (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 6820)" (Cons. Stato, sez. VII, 08/04/2022, n. 2602).*

I medesimi principi sono stati ripetuti anche dalla giurisprudenza ordinaria per le procedure selettive rientranti nel proprio sindacato giurisdizionale (si veda Tribunale Roma sentenza n. 1316/2022) secondo la quale: *"operando l'ente con i poteri del datore di lavoro ed essendo la procedura finalizzata alla formazione di una volontà negoziale (quella cioè di modificare le obbligazioni del contratto di lavoro), il giudice non può assumere la veste di datore di lavoro ed esprimere una (frazione) della volontà negoziale. Ciò sarebbe possibile solo nel caso in cui la valutazione dei titoli non implicasse alcuna discrezionalità, come ad esempio nel caso in cui si trattasse di effettuare un mero calcolo aritmetico dei punteggi corrispondenti a ciascun parametro di valutazione: si pensi al caso in cui la commissione abbia erroneamente calcolato il punteggio da attribuirsi alla anzianità di servizio, avendo travisato la data di inizio dell'attività lavorativa. In tali ipotesi, constatato l'errore, l'effetto del tutto automatico sarebbe quello di necessaria attribuzione al candidato del corretto punteggio maggiore, in conformità con le previsioni del bando, con quanto ne segue".*

Il Tribunale prosegue ricordando che: *"secondo consolidata giurisprudenza, non è mai consentito al giudice di sostituirsi alla commissione esaminatrice per compiere, in luogo di quella, la valutazione tecnica sulla sufficienza di una prova di concorso. "... si legge anche nella giurisprudenza più risalente (vds. Cass. Civ., sent. 21/06/2000, n. 8468, emessa in controversia relativa a procedimento per l'assunzione di personale da parte di azienda municipalizzata) che "questa Corte ha più volte affermato che al datore di lavoro è certamente consentito di fissare, in ipotesi di bando di concorso in regime privatistico, i criteri di selezione che ritiene più opportuni, in vista degli interessi che intende soddisfare (Cass. 11847 del 16 novembre 1995). Stante la qualificazione privatistica del bando di concorso, opera, tuttavia, un regime paritetico, che esclude l'esistenza di un'autonomia normativa e di autarchia da parte dell'azienda, la quale resta soggetta, nell'individuazione dei candidati da assumere, oltre alle clausole del bando, alle disposizioni collettive e procedurali, nonché al controllo del giudice ordinario per quanto riguarda l'osservanza di tutta tale normativa e dei principi di parità di trattamento, di lealtà, correttezza e buona fede (Cass. 1431 del 26 febbraio 1996).*

*Come è stato rilevato da questa Corte (Cass. 755 dell'8 febbraio 1982), a prescindere dall'inquadrabilità o meno del meccanismo concorsuale nella fattispecie dell'offerta o promessa al pubblico, il sistema del concorso pubblico per l'assunzione del personale (persino*

*nel caso di ente pubblico) non dà luogo all'esercizio di una discrezionalità amministrativa, ma solo ad una attività valutativa tecnica, che in quanto di natura privatistica, caratterizzata dall'attribuzione alle parti di situazioni attive e posizioni pariteticamente contrapposte, è sindacabile in sede giudiziale per quanto riguarda l'osservanza dei meccanismi procedurali precostituiti ed, in ogni caso, del principio generale di correttezza di cui all'art. 1175 codice civile (Co.. Cass. 3149-82, 6224- 87, 5027-88, 5383-88, 4913-89, 12664-92)".*

*In sostanza, poiché il comportamento del datore di lavoro in ordine allo svolgimento della procedura selettiva si configura come attuazione di quanto prefigurato nel bando, qualificabile come un'«offerta al pubblico» che, ai sensi dell'art. 1336, 1° comma, c.c., ove contenga «gli estremi essenziali alla cui conclusione è diretta», vale come proposta contrattuale (v. Cass. 19/04/2006, n. 9049, Id. 08/03/2007, n. 5295, Id. 21/08/2004, n. 16501), il candidato si trova nella posizione di colui che può pretendere l'esatta osservanza di quanto stabilito dalla controparte e può quindi - ove non siano state rispettate le specifiche regole del bando o non siano stati rispettati i generali principi di correttezza e buona fede (che si concretizzano e dettagliano, nella specie, in quelli di trasparenza, pubblicità ed imparzialità) - adire il giudice per ottenere l'adempimento e/o il risarcimento del danno, ma non può ottenere che il giudice si sostituisca al datore di lavoro nel compiere la valutazione tecnica che si ritiene essere stata compiuta in modo non corretto".*

*Sottolinea quindi il Tribunale di Roma: "La posizione del candidato deve qualificarsi propriamente come un interesse legittimo di diritto privato (si veda, ad esempio, la posizione in cui viene a trovarsi il dirigente pubblico a fronte del potere discrezionale del datore di lavoro di conferire gli incarichi, e cioè, il lavoratore può pretendere che il datore di lavoro si comporti in conformità alle specifiche regole della procedura e comunque osservi i criteri di correttezza e buona fede, ma non può mai ottenere dal giudice una pronuncia che tenga luogo dell'atto di conferimento dell'incarico".*

*Evidenza poi altro Tribunale, quello di Aosta nella sentenza n. 41/2022 del 07-06-2022: "in alcun caso è comunque consentito al giudice di sostituirsi all'operato dell'organo a ciò preposto nell'effettuazione della valutazione del curriculum dei candidati, attribuendo, ad esempio, un voto diverso rispetto a quello assegnato.*

*Trattasi, infatti, di attività che in quanto equiparabile, nel pubblico impiego contrattualizzato, ad un atto privato del datore di lavoro, costituisce espressione di vera e propria autonomia negoziale e, in quanto tale, non direttamente sindacabile dal giudice nel merito, né possibile*



*oggetto di poteri sostitutivi da parte di quest'ultimo, nemmeno nell'esercizio dei più penetranti poteri di cognizione conferitigli dall'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 (non essendo notoriamente consentito al giudice ordinario, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, di sostituirsi alla parte nell'esercizio di atti che sono espressione di autonomia privata)". ...".*

Deve dunque essere contestata in quanto inammissibile, oltre che infondata, ogni conclusione spiegata nel ricorso volta a chiedere l'annullamento e disapplicazione della procedura come anche dei giudizi valutativi formulati dalla commissione esaminatrice nei confronti dell'odierno ricorrente e sostenere il suo inserimento in posizione utile nella graduatoria di merito con condanna dell'Amministrazione alla sua nomina nel profilo apicale di dirigente di ricerca.

III. *Sulle istanze istruttorie.*

Ogni richiesta istruttoria appare superata alla luce delle argomentazioni difensive sostenute nel presente atto e delle relative produzioni documentali.

Tutto ciò premesso ed esposto, l'INFN, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato chiede accogliersi le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa

Nel merito:

- rigettare tutte le domande formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Si allegano i seguenti documenti: 1) Atto di ricorso e relativi allegati; 2) Bando n. 22375/2021; 3) Domanda di partecipazione dott. Giacomelli; 3A) Curriculum dott. Giacomelli; 4) Disposizione n.23897 di nomina Commissione; 5) Primo verbale dei lavori della Commissione; 6) Ottavo verbale dei lavori della Commissione; 7) Undicesimo verbale dei lavori della Commissione 8) Deliberazione CD INFN n. 16312/2022 di incremento posti; 9) Deliberazione CD INFN n. 16417/2022 di approvazione graduatoria; 10) sentenza Consiglio di Stato n. 1290/2024.

Frascati, 13 marzo 2024

Avv. Eleonora Bovo

Avv. Ettore Ronconi